



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



AGGIORNATO AL 27/01/2020
DELIBERA n. 10



REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA FICK



REGOLAMENTO degli Ufficiali di Gara

CAPO I – IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 1 – COSTITUZIONE, FINALITÀ E SEDE

- 1.1 - Il Collegio degli Ufficiali di Gara, costituito a Firenze nel 1978, è l'organismo tecnico della FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK, che inquadra gli Ufficiali di Gara di ogni specialità e ne disciplina l'attività, in conformità con le norme dello Statuto Federale, del Regolamento Organico F.I.C.K., del presente Regolamento degli Ufficiali di Gara con le altre norme Federali.
- 1.2 - Il Collegio degli Ufficiali di Gara ha sede in Roma

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE

- 2.1 – Il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i suoi organi, che si distinguono in:
- 2.2 – **Organi Primari:**
- L'Assemblea degli Ufficiali di Gara
 - La Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.)
 - Il Presidente del Collegio
- 2.3 – **Organi Complementari**
- I Fiduciari Arbitrali Regionali (F.A.R.).

CAPO II – L'ASSEMBLEA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 3 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- 3.1 – L'Assemblea degli Ufficiali di Gara è il supremo organo del Collegio degli Ufficiali di Gara; ad essa spettano i poteri deliberativi.
- 3.2 – Essa è composta da tutti gli Ufficiali di Gara regolarmente tesserati alla F.I.C.K..
- 3.3 – L'Assemblea Nazionale degli Ufficiali di Gara può essere Ordinaria o Straordinaria.
- 3.4 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria può essere elettiva o non elettiva. La prima (elettiva) si celebra ogni quattro anni nell'ultimo trimestre dell'anno in cui si celebrano i Giochi Olimpici estivi; la seconda (non elettiva) si celebra nell'ultimo trimestre di ogni anno pari dell'anno in cui non si celebrano i Giochi Olimpici estivi.
- 3.5 – L'Assemblea Nazionale Straordinaria viene indetta nelle seguenti ipotesi:
- modifica del Regolamento Arbitrale;
 - dimissioni o impedimento del Presidente;
 - decadenza della Direzione Arbitrale Canoa;
 - impossibilità di integrazione di un Consigliere della D.A.C. a seguito cessazione del suo incarico;
 - motivata richiesta della metà più uno dei componenti della Direzione Arbitrale Canoa;
 - motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Ufficiali di Gara "aventi diritto al voto".
- 3.6 – Sarà competente alle convocazioni l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Regolamento Arbitrale, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

ART. 4 – COMPETENZE

- 4.1 – Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:
- a. L'elezione con votazioni separate e successive, del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa;
 - b. La discussione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso.
 - c. Esprimersi su ogni altro argomento all'Ordine del Giorno.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

4.2 – Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva:

- a. La discussione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso.
- b. La discussione ed approvazione delle proposte di indirizzo tecnico ed organizzativo del Collegio per il biennio successivo.
- c. La proclamazione della nomina degli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari.
- d. Esprimersi su ogni altro argomento all'Ordine del Giorno.

4.3 – Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a. Le deliberazioni sulle proposte di modifica al Regolamento Arbitrale da sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale;
- b. L'elezione, nelle ipotesi previste dal presente Regolamento di vacanza verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, del Presidente del Collegio e dei membri della Direzione Arbitrale Canoa decaduta;
- c. Le deliberazioni su ogni altro argomento all'Ordine del Giorno.

ART. 5 – INDIZIONE e CONVOCAZIONE

5.1 – Le Assemblee Nazionali sia Ordinarie che Straordinarie, sono indette e successivamente convocate dal Presidente del Collegio o da chi ne fa le veci.

Con l'indizione dovrà comunicare a tutti gli UU. di gara, la data fissata per l'Assemblea, almeno 60 giorni prima della data dell'effettuazione della stessa, congiuntamente all'elenco degli aventi diritto a voto. L'indizione dell'Assemblea avverrà per posta ordinaria o posta elettronica.

Sarà inviata tramite raccomandata A/R o PEC, a cura della Segreteria Federale, agli Ufficiali di Gara aventi diritto a voto almeno 20 giorni prima della celebrazione della Assemblea, la convocazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione ed eventuali altre disposizioni ed informazioni, compreso l'ordine del giorno.

5.2 - Nei casi di vacanza verificatesi prima della fine del mandato quadriennale del Presidente del Collegio e dei membri della Direzione Arbitrale Canoa decaduta, l'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere indetta entro 60 giorni, dagli Organi espressamente previsti nel presente Regolamento Arbitrale e si deve tenere nei successivi 20 giorni.

ART. 6 – PARTECIPAZIONE, VALIDITA' E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

6.1 – All'Assemblea partecipano, con diritto a voto, gli Ufficiali di Gara delle categorie:

- a. Giudici Arbitri Onorari;
- b. Giudici Arbitri Benemeriti;
- c. Giudici Arbitri

possono assistere senza diritto di voto:

- d. Giudici Arbitri in aspettativa
- e. Arbitri
- f. Aspiranti Arbitri
- g. eventuali altri che la Direzione Arbitrale Canoa ritenesse opportuno invitare.

6.2 – E' preclusa comunque la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica e inibizione.

6.3 – Le Assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

6.4 – L'Assemblea è dichiarata aperta dall'Organo che l'ha convocata (o da chi ne fa le veci) che assume la Presidenza provvisoria e, constatata la validità della seduta, invita gli Ufficiali di Gara, aventi diritto al voto, ad eleggere per acclamazione, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e tre scrutatori. Nelle Assemblee elettive non possono essere scrutatori i candidati.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

6.5 - Il segretario provvede a redigere il verbale di assemblea annotando gli interventi effettuati, l'esito delle votazioni ed eventuali richieste di verbalizzazione. Il verbale di assemblea viene sottoscritto dal segretario e dal presidente di assemblea.

6.6 - Per i compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e per quanto non espressamente contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico F.I.C.K..

Art. 7 - VOTAZIONI in ASSEMBLEA NON ELETTIVA

7.1 - Per le votazioni non sono ammesse deleghe.

7.2 - Le votazioni si svolgono generalmente per alzata di mano, verificando di volta in volta il numero di Ufficiali di Gara che si esprime favorevolmente alla proposta, i contrari e gli astenuti.

7.3 - Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto, si effettuano a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo degli Ufficiali di Gara aventi diritto al voto presenti all'assemblea.

7.4 - Le votazioni per appello nominale consistono nella richiesta ad ogni Ufficiale di Gara di esprimersi in merito alla proposta fatta che si dichiarerà favorevole, contrario o astenuto.

7.5 - Le votazioni a scrutinio segreto prevedono l'utilizzo di schede per l'espressione del voto. Le operazioni di voto, in questo caso, sono coordinate e verificate dagli scrutatori. Il Presidente di assemblea procederà alla chiamata nominale degli Ufficiali di Gara presenti invitandoli a ritirare la scheda, esprimere il voto riponendo quindi la scheda nell'urna. Al termine della votazione gli scrutatori provvedono allo spoglio delle schede relazionando al Presidente di assemblea il risultato.

7.6 - L'Assemblea decide validamente con la maggioranza dei voti.

ART. 8 - VOTAZIONI in ASSEMBLEA ELETTIVA

8.1 - Le votazioni elettive del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa, devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto con votazioni separate e successive e non sono ammesse deleghe.

8.2 - Il Presidente del Collegio ed i consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa sono eletti dall'Assemblea Ordinaria elettiva degli Ufficiali di Gara indetta nell'anno della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi e, nelle ipotesi previste dal presente Regolamento, dall'Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di Gara.

8.3 - Per le elezioni del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa, gli Ufficiali di Gara, aventi diritto al voto, potranno esprimere una sola preferenza.

8.4 - In presenza di più di due candidati per l'elezione del Presidente del Collegio in prima votazione un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto a voto, presenti in Assemblea. Qualora nessun candidato la riporti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriori parità si ricorrerà ad ulteriori ballottaggi.

8.5 - Qualora a concorrere alla carica di Presidente del Collegio vi siano fino a due candidati, per l'elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la maggioranza semplice dei voti.

8.6 - I Consiglieri vengono votati a scrutinio segreto e risultano eletti, al primo scrutinio, i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

8.7 - In caso di parità, ove necessario, si procede al ballottaggio, in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro ed in via subordinata di età.

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - INELEGGIBILITA'

9.1 - Chi intende concorrere a rivestire la carica di Presidente del Collegio o di Consigliere della Direzione Arbitrale Canoa, dovrà inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) o a mezzo lettera a mano o a mezzo posta elettronica certificata o mezzi equipollenti con valore legale, alla Segreteria Federale, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara formale candidatura specificando per quale carica intende candidarsi.

✱



La candidatura per la carica di Presidente esclude la possibilità di candidarsi alla carica di Consigliere e viceversa.

9.2 – Possono presentare la loro candidatura gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri, Giudici Arbitri Onorari e Giudici Arbitri Benemeriti.

9.3 – Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione e della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene inoltrata la candidatura.

9.4 – Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 10 – FUNZIONI

10.1 – Il Presidente rappresenta il Collegio degli Ufficiali di Gara, ed è responsabile del funzionamento del Collegio di fronte all'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed al Consiglio Federale.

10.2 – Convoca e presiede la Direzione Arbitrale Canoa e convoca l'Assemblea degli Ufficiali di Gara, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.

10.3 – Vigila sul funzionamento del Collegio e può partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Ufficiali di Gara.

10.4 – In caso di estrema urgenza può assumere iniziative o deliberare su materie rientranti fra le competenze della Direzione Arbitrale Canoa, con l'obbligo di sottoporre alla ratifica della medesima Direzione Arbitrale Canoa le determinazioni adottate nella prima riunione.

CAPO IV – LA DIREZIONE ARBITRALE CANOA

Art. 11 – COMPOSIZIONE

11.1 – La Direzione Arbitrale Canoa è composta dal Presidente e da quattro Consiglieri.

11.2 – La Direzione Arbitrale Canoa nella sua prima riunione dopo l'elezione, elegge a maggioranza, su proposta del Presidente tra i Consiglieri, il Vicepresidente ed il Segretario.

11.3 – In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 12 – CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

12.1 – La Direzione Arbitrale Canoa si riunisce in seguito a convocazione del Presidente del Collegio almeno due volte l'anno e/o quando ne sia avanzata esplicita richiesta da due Consiglieri.

12.2 – La convocazione deve essere effettuata tramite PEC, raccomandata a/r o altro mezzo equipollente, inviata almeno dieci giorni prima della data stabilita.

12.3 – L'avviso di convocazione deve necessariamente riportare la data, l'orario e la località di svolgimento, nonché l'Ordine del Giorno, che potrà essere integrato da richieste successivamente formulate dai singoli Consiglieri ed approvate dalla Direzione Arbitrale Canoa.

12.4 – La Direzione Arbitrale Canoa è validamente costituita quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno due Consiglieri.

12.5 – Per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza semplice.

12.6 – In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

ART. 13 – COMPETENZE

13.1 – La Direzione Arbitrale Canoa dirige l'attività del Collegio in conformità con le direttive approvate dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed in particolare:

- a – predispone, su proposta del Presidente del Collegio, la relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara, e



provvede, nel caso questa non venga approvata, alla revisione del programma per il biennio successivo, raccogliendo le indicazioni assembleari;

b – determina il programma di attività del Collegio per l'anno successivo e le relative variazioni, nel rispetto del Programma quadriennale del Presidente del Collegio; da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale.

c - cura l'aggiornamento ed il perfezionamento degli Ufficiali di Gara nomina le Commissioni didattiche, tecniche e d'esame.

d – nomina i Fiduciari Arbitrali Regionali e può revocarli con atto motivato.

e – propone al Consiglio Federale la nomina degli Ufficiali di Gara.

f – concede le abilitazioni arbitrali per le seguenti discipline:

f1 – Velocità - Fondo, Maratona classica, Dragon boat (Acqua Piatta);

f2 – Slalom, Discesa Sprint - Classica - In linea - Maratona fluviale (Acqua Mossa);

f3 – Polo.

La DAC può prevedere la concessione di ulteriori abilitazione agli Ufficiali di Gara per nuove discipline procedendo ad assegnare l'abilitazione d'ufficio ad alcuni/tutti gli Ufficiali di Gara o richiedere il superamento di un esame di abilitazione.

Gli Ufficiali di Gara abilitati per una singola disciplina sono abilitati idonei all'arbitraggio di competizioni delle rispettive prove di "paracanoa".

La DAC comunica annualmente ad inizio stagione ad ogni Ufficiale di Gara, quali sono le singole discipline per cui è abilitato.

Gli Ufficiali di Gara possono richiedere di essere esentati dalla pratica di alcune discipline.

f.4 – Qualora un Ufficiale di Gara intendesse procedere all'acquisizione di un'ulteriore abilitazione, dovrà necessariamente sostenere un esame di qualificazione nella specialità richiesta, che sarà concessa solo al superamento dell'esame.

f.5 - Dopo due stagioni agonistiche consecutive in cui un Ufficiale di Gara non ha arbitrato una disciplina del calendario agonistico FICK, per la quale è abilitato, per indisponibilità / rinuncia all'arbitraggio in seguito a convocazioni ufficiali, perde l'abilitazione.

Per essere riammesso deve aver preso parte ad una fase di formazione con modalità definite dalla DAC.

g – designa le Giurie delle gare che si disputano in Italia;

h – propone al Consiglio Federale i nominativi dei Giudici Arbitri Internazionali per le gare all'estero;

i – può presenziare alle gare per osservare i servizi arbitrali e lo svolgimento delle competizioni;

l – colloca gli Ufficiali di Gara in posizione di aspettativa.

m – funge da organo disciplinare, per fatti esclusivamente tecnici, nei confronti degli Ufficiali di Gara.

n – ratifica i provvedimenti adottati in caso di estrema urgenza dal Presidente.

o – può delegare l'esercizio di funzioni non esclusive al Presidente del Collegio.

p – vigila sull'osservanza del presente Regolamento Arbitrale.

q – elegge tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario del Collegio:

r - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo;

s - Il Segretario firma gli atti ordinari, cura l'archiviazione degli atti del Collegio e svolge i compiti attribuitigli dalla Direzione Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio.

ART. 14 – DECADENZA

14.1 – La Direzione Arbitrale Canoa decade:

a – per cessazione dalla carica del Presidente del Collegio, per qualsiasi motivo.

b – per dimissioni anche non contemporanee di tre Consiglieri nell'arco del quadriennio.

14.2 – In caso di decadenza della Direzione Arbitrale Canoa per qualsiasi motivo, dovrà essere indetta entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà aver luogo entro venti giorni successivi.

14.3 – L'ordinaria amministrazione del Collegio fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria spetterà:



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandra Cherubini

Alessandra Cherubini

a – al Presidente, nel caso di dimissioni non contemporanee di tre Consiglieri nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade la Direzione Arbitrale Canoa, ma non il Presidente.

b – al Vice Presidente nel caso di impedimento definitivo del Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo.

c – all'intera Direzione Arbitrale Canoa (unitamente al Presidente) nel caso di dimissioni del Presidente.

d – al Presidente decaduto in caso di contemporanee dimissioni della metà più uno dei Consiglieri, nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade l'intera Direzione Arbitrale Canoa.

14.4 – Inoltre decade il componente la Direzione Arbitrale Canoa che, salvo casi di forza maggiore, risulti assente a tre riunioni dell'organo, anche se non consecutive, nel corso del quadriennio.

ART. 15 – INTEGRAZIONE

15.1 – In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la Direzione Arbitrale Canoa provvederà ad integrarsi effettuando la sostituzione con il candidato che nell'ultima votazione sia risultato il più votato dei non eletti, purché questi abbia riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

15.2 – In caso di parità, viene nominato il candidato che ha la maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro, ed in via subordinata di età.

15.3 – Qualora il candidato primo dei non eletti riporti meno della metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto, o qualora per qualsiasi motivo, l'integrazione non fosse possibile, si procederà all'elezione del Consigliere mancante nel corso dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva convocata in occasione della prima Assemblea utile, dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

CAPO V – I FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI

ART. 16 – FUNZIONI E DURATA

16.1 – Nelle Regioni in cui siano presenti almeno cinque Ufficiali di Gara, la Direzione Arbitrale Canoa nomina un Fiduciario Arbitrale Regionale (F.A.R.).

16.2 – Nelle Regioni in cui vi fossero meno di cinque Ufficiali di Gara, gli stessi potranno essere accorpati ad un'altra Regione o potrà essere nominato un F.A.R. ad interim scelto dalla D.A.C..

16.3 – L'incarico di F.A.R. ha la durata di un biennio solare, corrispondente alla metà del ciclo olimpico ed è rinnovabile.

16.4 – I Fiduciari Arbitrali Regionali, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa, coordinano l'attività arbitrale nel territorio di competenza, in particolare:

a – Curano la formazione degli Ufficiali di Gara nelle categorie Arbitri ed Aspiranti Arbitri.

b – Designano le Giurie per le gare a carattere regionale e promozionale.

c – Predispongono la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre alla Direzione Arbitrale Canoa.

d – Curano l'aggiornamento dell'archivio arbitrale regionale.

e – Svolgono ogni altro compito attribuitogli dalla Direzione Arbitrale Canoa o dal Presidente del Collegio.

CAPO VI – GLI UFFICIALI DI GARA – CATEGORIE

ART. 17 – FUNZIONI ED INQUADRAMENTO

17.1 – Gli Ufficiali di Gara si distinguono nelle seguenti categorie:

a – Giudici Arbitri Onorari

b – Giudici Arbitri Benemeriti

c – Giudici Arbitri

✱

D



- d – Arbitri
- e – Aspiranti Arbitri

17.2 – Gli Ufficiali di Gara delle categorie Giudici Arbitri Onorari, Giudici Arbitri Benemeriti e Giudici Arbitri, hanno la funzione di dirigere ed arbitrare qualsiasi competizione a carattere nazionale e regionale indette od approvate dalla F.I.C.K., assicurandone il regolare svolgimento.

17.3 – Gli Ufficiali di Gara appartenenti a tutte le categorie vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Arbitrale Canoa.

ART. 18 – REQUISITI ED IMPEDIMENTI

18.1 – Sono requisiti indispensabili per l'ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di Gara:

- a - La cittadinanza italiana.
- b – la maggiore età.
- c – il non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
- d – il non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi Internazionali riconosciuti.
- e – la perfetta conoscenza delle norme Federali, stabilita attraverso gli esami di abilitazione previsti ai successivi art. 20 e 21.
- f – non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI e della Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

ART. 19 – DOVERI

19.1 – Nell'assolvimento delle loro funzioni gli Ufficiali di Gara devono operare con lealtà, rettitudine e moralità, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio ispirando le loro azioni al miglior spirito di collaborazione con tutti i tesserati.

19.2 – Devono osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni Federali con assoluto riserbo.

19.3 – Gli Ufficiali di Gara non possono rilasciare dichiarazioni senza espressa autorizzazione della D.A.C..

19.4 – Salvo casi di forza maggiore devono assolvere ogni incarico loro attribuito dai competenti organi del Collegio e partecipare alle riunioni arbitrali.

19.5 – Non possono partecipare a riunioni arbitrali canoistiche non indette dalla F.I.C.K..

19.6 - Gli Ufficiali di Gara dovranno seguire le riunioni tecniche di aggiornamento che saranno indette allo scopo dalla Direzione Arbitrale Canoa nel corso di gare in cui vengono convocati. La non partecipazione a tali riunioni, sarà considerata come fattore negativo nei criteri che annualmente saranno indicati per addivenire alla composizione della Giurie a carattere nazionale e inoltre non verranno chiamati per commissioni di studio, didattiche, tecniche d'esami.

19.7 - Qualora gli Ufficiali di Gara intendano svolgere attività agonistica, devono comunicarlo alla D.A.C. ad inizio di ogni stagione in occasione dell'invio della disponibilità ad arbitrare.

Non potranno comunque gareggiare in competizioni che li vedono convocati quali Ufficiali di Gara.

ART. 20 – DIRITTI

20.1 – Gli Ufficiali di Gara godono dei seguenti diritti:

- a – Indennità di trasferta e rimborsi per le partecipazioni a gare, riunioni, corsi ed esami per i quali siano stati regolarmente convocati in conformità con le disposizioni federali.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



- b – Assicurazione contro gli infortuni per fatti occorsi durante lo svolgimento del loro incarico e assistenza legale della F.I.C.K.
- c – Libero ingresso nelle manifestazioni Federali dietro presentazione della tessera Federale.
- d – Ogni altro beneficio concesso dalla F.I.C.K..

ART. 21 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “ASPIRANTI ARBITRI”

- 21.1 – La Direzione Arbitrale Canoa, in armonia con il programma di attività del Collegio degli Ufficiali di Gara, approvato dal Consiglio Federale, promuove periodicamente la realizzazione di corsi per la categoria Aspiranti Arbitri.
- 21.2 – Possono presentare domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei requisiti previsti, fino all'età di 55 anni.
- 21.3 – La domanda di ammissione, istruita dal competente Fiduciario Arbitrale Regionale, viene sottoposta al vaglio insindacabile della Direzione Arbitrale Canoa, che la accoglie o la rigetta con atto motivato.
- 21.4 – I candidati ammessi che abbiano regolarmente partecipato al corso formativo e che abbiano superato l'esame d'idoneità sono nominati Aspiranti Arbitri.
- 21.5 – L'esame per l'ottenimento della qualifica di Aspirante Arbitro sarà effettuato dal Fiduciario Arbitrale Regionale, dopo autorizzazione della D.A.C..
- 21.6 – Gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri vengono destinati ad assolvere incarichi arbitrali regionali in graduale responsabilità perfezionando la loro preparazione.
- 21.7 – Al termine del periodo di preparazione, che può durare al massimo due anni, gli appartenenti alla categoria degli Aspiranti Arbitri, vengono invitati dalla D.A.C., a sostenere l'esame di abilitazione arbitrale, il cui superamento determina la nomina ad Arbitro. L'esame può essere ripetuto dopo un anno.
- 21.8 – L'esito negativo per due volte dell'esame o l'assenza ingiustificata comporta la perdita della qualifica di Aspirante Arbitro.

ART. 22 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “ARBITRI”

- 22.1 – La qualifica di Ufficiale di Gara appartenente alla categoria di Arbitro consente l'espletamento delle funzioni arbitrali nelle competizioni delle specialità per cui è stato abilitato, con mansioni ausiliarie, specie nelle competizioni a carattere regionale, ed eventualmente con mansioni direttive, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.
- 22.2 – Dopo due stagioni agonistiche di attività ininterrotta nella qualifica di Arbitro, informando il FAR, potrà presentare domanda di ammissione all'esame di qualificazione arbitrale per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro. L'accettazione della domanda è a insindacabile giudizio della DAC..
- 22.3 – La reiezione della domanda va motivata e comunicata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C..
- 22.4 – L'esame, effettuato con la direzione di almeno un membro della Direzione Arbitrale Canoa, deve accertare la perfetta preparazione arbitrale del candidato, la sua capacità di svolgere con assoluta competenza qualsiasi incarico arbitrale a carattere ausiliario e direttivo.
- 22.5 – Il mancato superamento o la mancata partecipazione dell'esame di qualificazione arbitrale non determina la perdita della qualifica già maturata e il candidato non potrà essere ammesso ad un successivo esame di qualificazione prima che sia trascorso un anno agonistico.

ART. 23 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA “GIUDICI ARBITRI”

- 23.1 – Gli Ufficiali di Gara appartenenti alla categoria Giudici Arbitri sono abilitati alla direzione ed all'arbitraggio di qualsiasi competizione a carattere nazionale e regionale.
- 23.2 – Partecipano attivamente all'attività tecnico/organizzativa del Collegio e possono essere designati come membri di Commissioni didattiche e d'esame.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Art. 24 – ATTIVITA' ARBITRALE INTERNAZIONALE

24.1 – I Giudici Arbitri, dall'anno successivo a quello di nomina nella categoria possono presentare alla Direzione Arbitrale Canoa domanda d'ammissione all'esame d'abilitazione internazionale.

24.2 – In caso di accettazione della domanda il candidato viene sottoposto ad un esame d'idoneità, ed in caso di esito positivo, la D.A.C. trasmette la domanda al Consiglio Federale, per la successiva presentazione all'E.C.A. o all'I.C.F..

24.3 – Il candidato non potrà ripresentare la domanda prima che sia trascorso un anno agonistico dal mancato superamento, o dalla mancata partecipazione all'esame di qualificazione.

24.4 - Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri con le abilitazioni Internazionali oltre a essere designati dalla Direzione Arbitrale Canoa per la direzione e l'arbitraggio delle competizioni organizzate dalla F.I.C.K. nelle gare a carattere nazionale, sono segnalati dal Consiglio Federale all'I.C.F. ed all'E.C.A. per l'attività internazionale in Italia ed all'estero, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa.

24.5 – La Direzione Arbitrale Canoa collaborerà nel designare ulteriori Giudici Arbitri per tali manifestazioni.

ART. 25 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "GIUDICI ARBITRI BENEMERITI"

25.1 – Gli Ufficiali di Gara che si siano distinti nell'attività del Collegio, al superamento del 70° anno di età, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, potranno essere nominati, dal Consiglio Federale, nella categoria dei Giudici Arbitri Benemeriti.

25.2 – Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Benemeriti oltre a partecipare all'attività arbitrale a carattere agonistico, potranno essere designati come componenti di Commissioni didattiche e d'esame.

ART. 26 – UFFICIALI DI GARA – CATEGORIA "GIUDICI ARBITRI ONORARI"

26.1 – Gli Ufficiali di Gara in attività che si sono particolarmente distinti nell'attività del Collegio, dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche, su proposta della Direzione Arbitrale Canoa, potranno essere nominati dal Consiglio Federale, e proclamati dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara, nella categoria dei Giudici Arbitri Onorari.

26.2 – Gli Ufficiali di Gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari potranno essere designati dalla Direzione Arbitrale Canoa:

- a – Per incarichi a carattere organizzativo quali:
 - a1 – Membro di Commissioni d'esame.
 - a2 – Supervisore alla gare sia Nazionali che Regionali
 - a3 – Membro di Gruppi di lavoro.
- b – Per incarichi a carattere tecnico quali:
 - b1 – Relatore in riunioni didattiche e tecniche.
 - b2 – Preparatore degli Ufficiali di Gara della categoria degli Aspiranti Arbitri.
 - b3 – Ogni incarico che la Direzione Arbitrale Canoa ritiene affidare.
 - b4 – Partecipare all'attività arbitrale a carattere agonistico.

ART. 27 - ATTIVITA' ARBITRALE

27.1 – L'attività arbitrale agonistica Federale si esplica nelle competizioni Internazionali, Nazionali e Regionali svolgendo gli incarichi Arbitrali direttivi o di ausiliario dell'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria.

27.2 – Ogni Ufficiale di Gara deve tempestivamente segnalare alla Direzione Arbitrale Canoa l'eventuale motivata indisponibilità ad assolvere incarichi arbitrali in determinati giorni o periodi, presentando, alla Direzione Arbitrale Canoa la dichiarazione di disponibilità, seguendo le indicazioni comunicate ogni inizio stagione.

27.3 – Gli Ufficiali di Gara devono presentarsi puntualmente all'ora e nel luogo previsti dalla lettera di convocazione.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

27.4 – Durante lo svolgimento della competizione dipendono esclusivamente dall'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria, senza il cui assenso non possono assentarsi dalla propria postazione e dal campo di gara prima del termine delle gare.

27.5 – Gli Ufficiali di Gara che abbiano diretto una gara devono redigere il Rapporto Arbitrale, in forma chiara ed esauriente riportando in modo oggettivo e con precisione i dati richiesti, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.

27.6 – L'eventuale indisponibilità ad arbitrare una gara, deve essere tempestivamente comunicata e motivata in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Canoa.

27.7 – Durante lo svolgimento delle funzioni arbitrali gli Ufficiali di Gara devono indossare obbligatoriamente la divisa arbitrale prevista dalla Direzione Arbitrale Canoa e assegnata in dotazione.

ART. 28 – INCOMPATIBILITA'

28.1 – L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva, vengono collocati in aspettativa dalla DAC.

Al termine del mandato, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di Gara.

Per "altra" carica federale elettiva si intende ogni altra carica federale FICK escludendo quella di membro della DAC.

ART. 29 – ASPETTATIVA

29.1 – Sono collocati in aspettativa dalla Direzione Arbitrale Canoa i Giudici Arbitri che:

- ne presentino domanda per particolari motivi;
- ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva.

29.2 – In ogni quadriennio l'aspettativa può avere una durata massima di un anno solare, non frazionabile, può essere prorogata per un ulteriore anno solare e non comporta maturazione di anzianità. I Giudici Arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva, per i quali l'aspettativa ha la durata prevista dalla carica rivestita, maturano una anzianità pari alla durata della carica elettiva.

29.3 – Al termine dei periodi di aspettativa la riammissione avviene in modo automatico dopo aver partecipato ad una fase di aggiornamento organizzata dalla DAC.

Qualora non venga ripresa l'attività, per scelta dell'interessato, si avrà la decadenza.

29.4 – L'aspettativa non può essere concessa agli Ufficiali di Gara delle categorie Aspiranti Arbitri ed Arbitri.

29.5 – Gli Ufficiali di Gara collocati in aspettativa possono assistere alle Assemblee, ma non hanno diritto a voto.

ART. 30 – DECADENZA

30.1 – Gli Ufficiali di Gara decadono:

- a – Per dimissioni, a far data dalla presa d'atto da parte della Direzione Arbitrale Canoa.
- b – Per carenza dei requisiti o per la presenza dei motivi di impedimento previsti dal precedente art. 18, riscontrate dalla Direzione Arbitrale Canoa.
- c – Per indisponibilità a riprendere l'attività arbitrale comunicata alla Direzione Arbitrale Canoa al termine del periodo massimo consentito di aspettativa.
- d – Per assenza ingiustificata a due gare nello stesso anno solare.
- e – Per indisponibilità a partecipare all'attività formativa di reinserimento nelle discipline quando queste rappresentano il totale delle abilitazioni.

30.2 – Decadono infine dal Collegio gli Ufficiali di Gara, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria dei Giudici Arbitri Onorari, che, salvo casi non sufficientemente motivati, non partecipano a due Assemblee degli Ufficiali di Gara, anche non consecutive.





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



30.3 – Delle motivazioni comunicate, non ritenute sufficienti dalla Direzione Arbitrale Canoa, così come eventualmente della decadenza, deve essere data tempestiva comunicazione di notifica all'interessato tramite raccomandata A.R. o P.E.C..

Art. 31 – REINSERIMENTO NEL COLLEGIO

31.1 - Gli Ufficiali di Gara della categoria Arbitri e Giudici Arbitri decaduti non per fatti disciplinari che fanno domanda di reinserimento nel Collegio, dopo un esame integrativo analogo a quello per il conseguimento dell'abilitazione di categoria, potranno - in caso di risultato positivo - essere reinseriti nella categoria Arbitri con la seguente anzianità:

- Arbitri: 1° anno categoria Arbitri;
- Giudici Arbitri: 2° anno categoria Arbitri.

Gli anni di decadenza non vengono conteggiati ai fini dell'anzianità. La riammissione è subordinata all'accettazione della DAC e alla ratifica del Consiglio Federale.

CAPO VII – DISCIPLINA

ART. 32 – DISCIPLINA

32.1 – La Direzione Arbitrale Canoa, ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia per tutte le controversie rientranti nella loro specifica cognizione, in caso di comportamenti non ritenuti conformi ai principi dettati dal presente Regolamento Arbitrale, in particolare può contestare le seguenti infrazioni:

- aver mantenuto, nell'assolvimento del loro ruolo, un comportamento non consono ai principi di lealtà, rettitudine, moralità, imparzialità, terzietà, di rispetto delle norme e delle procedure previste dai Regolamenti e dai Codici di Gara.
- aver mantenuto - durante lo svolgimento delle loro funzioni - nei confronti di Ufficiali di Gara, Atleti, Dirigenti federali e di società un comportamento non improntato ad adeguato spirito di collaborazione e alla risoluzione di conflitti e controversie.
- assenza ad una gara a cui era stato convocato, senza aver attivato - nei tempi previsti - le comunicazioni e giustificazioni previste dalla normativa annualmente emanata dalla Direzione Arbitrale Canoa.
- aver raggiunto, senza motivata giustificazione, il campo di gara in ritardo o averlo abbandonato prima del termine delle gare senza autorizzazione dell'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria.
- aver partecipato, senza le previste autorizzazioni, a riunioni e/o competizioni canoistiche non indette dalla F.I.C.K.
- mancata compilazione del Rapporto Arbitrale in forma chiara ed esauriente ed in conformità ai modi e tempi stabiliti dalla Direzione Arbitrale Canoa.
- Mancato invio, entro i termini stabili, della dichiarazione di disponibilità ad Arbitrare compilata correttamente sulla base delle istruzioni ricevute.
- Non aver indossato la divisa arbitrale secondo le istruzioni ricevute dalla Direzione Arbitrale Canoa e dall'Ufficiale di Gara incaricato di dirigere la Giuria in quella manifestazione.
- Mancato rispetto, nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attribuzioni, del più assoluto riserbo e rilascio di pubbliche dichiarazioni senza autorizzazione della Direzione Arbitrale Canoa.

Tramite :

1. il "RICHIAMO" - biasimo formulato per iscritto;
2. l'ESONERO dall'attività federale per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI

33.1 – Modifiche al presente Regolamento Arbitrale dovranno essere votate dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara, ed approvate dal Consiglio Federale e dalla Giunta del C.O.N.I..

33.2 – Inoltre, al presente Regolamento Arbitrale, potranno essere apportate variazioni che si rendessero necessarie con la revisione da parte della F.I.C.K. dello Statuto Federale e del Regolamento Organico, nelle parti che interessassero il Collegio degli Ufficiali di Gara.

ART. 34 – NORMA TRANSITORIA

34.1 – L'Assemblea da mandato alla D.A.C. di apportare le variazioni che si rendessero necessarie dopo le eventuali osservazioni pervenute dal CONI, nonché quelle derivanti dalla revisione da parte della F.I.C.K. dello Statuto e del Regolamento Organico nelle parti che interessano gli Ufficiali di Gara.

34.2 – Le variazioni apportate dalla DAC al presente Regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Federale e successivamente dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE

35.1 – Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

OT